



DECRETO LIQUIDITÀ 8 APRILE 2020 n. 23 NOTA DI SINTESI E INDICAZIONI OPERATIVE

Il decreto dispone due ambiti di intervento in materia di liquidità alle imprese.

ART. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

Il provvedimento sostituisce l'articolo 49 del Decreto Legge 18 "Cura Italia" e dispone che **fino al 31 dicembre 2020** la garanzia del Fondo è concessa con le seguenti caratteristiche:

- A titolo gratuito;
- L'importo massimo garantito fino a € 5 milioni ¹;
- I beneficiari sono le PMI e Mid-Cap (Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499);
- **Garanzia diretta o riassicurazione del 100%** ¹, senza valutazione da parte del Fondo, per **nuovi finanziamenti** ² **fino a € 25.000** (importo non superiore **al 25% dei ricavi** ³ del beneficiario) concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Le operazioni sono realizzate ad un tasso cappato della **durata massima di 6 anni** con un **preammortamento di 24 mesi**. I beneficiari devono autocertificare di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19;
- **Garanzia diretta del 90%** ¹ **o riassicurazione del 100%** ¹ dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia (**max 90%**), senza il pagamento di un premio per la remunerazione per il rischio di credito al Confidi (solo spese di istruttoria) per operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e per un importo massimo non superiore alternativamente a:

¹ Incremento di importi e percentuali **autorizzati della Commissione Europea in data 13 aprile 2020**.

² Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

³ Da ultimo bilancio depositato, ultima dichiarazione fiscale presentata o, se non ancora disponibili, dati autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.



- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (o quelli previsti per i primi due anni di attività per le imprese costituite a partire dal 1^o gennaio 2019);
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- fabbisogno finanziario, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445);
- **Garanzia diretta all'80% o riassicurazione del 90%** della garanzia Confidi (con un minimo dell'80%) per **operazioni di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, **purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10%** dell'importo del debito residuo. La durata massima è 6 anni e l'importo massimo è pari a quanto previsto per la garanzia diretta del 90% (25% fatturato o il doppio della spesa salariale annua o fabbisogno finanziario per capitale di esercizio e investimenti);
- **Garanzia diretta del 90%** (elevabile **al 100%** con garanzia cumulata del 10% concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie) del finanziamento per le PMI con **ricavi fino a € 3.200.000** che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti ² per un importo massimo del 25% dei ricavi 2019 ³ quindi un finanziamento massimo di € 800.000;
- **L'accesso al Fondo, è garantito senza utilizzo del modello di valutazione** del fondo. Tuttavia andranno presentati i dati solo per l'alimentazione del modulo economico-finanziario (calcolabile anche tramite Bancopass) ai soli fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che dovranno fare i finanziatori per il calcolo della probabilità di inadempimento delle imprese. Inoltre con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
- Può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate **dopo il 31 gennaio 2020** e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore **riduca il tasso di interesse applicato all'impresa** e comunichi tale riduzione al Fondo;
- E' **estesa automaticamente** in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti **già garantiti** dal Fondo;
- La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano **dopo il 31 gennaio 2020** esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come **"inadempienze probabili"** o **"scadute o sconfinanti deteriorate"** o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a **procedure concorsuali** (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67), purché, alla data di

entrata in vigore del decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

- Restano, in ogni caso, **escluse** le imprese che presentano esposizioni classificate come **“sofferenze”** ai sensi della disciplina bancaria;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

ART. 1 - Garanzia Sace spa a copertura di finanziamenti bancari

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia di SACE sui finanziamenti bancari è concessa con le seguenti caratteristiche:

- Beneficiari imprese di grandi dimensioni (anche PMI, qualora abbiano esaurito la possibilità di accesso al FCG);
- I finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a **6 anni**, con possibilità di **pre-ammortamento** fino a **24 mesi**;
- L'impresa beneficiaria deve essere **“in bonis”**;⁴
- L'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019² e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019²;
- **Garanzia del 90%** dei finanziamenti destinati a imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e **fatturato inferiore a € 1,5 miliardi**;
- **Garanzia del 80%** dei finanziamenti destinati a imprese con **più di 5.000 dipendenti** in Italia e **fatturato compreso tra € 1,5 e 5 miliardi** (su base consolidata);
- **Garanzia del 70%** per imprese con **fatturato superiore a 5 miliardi** (su base consolidata);
- Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - per i finanziamenti delle **PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno, 100 punti base per i successivi anni;

⁴ L'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.



- per i finanziamenti di imprese **diverse dalle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno, 200 punti base per i successivi anni.
- È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno di non approvare la **distribuzione di dividendi** nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i **livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**.

INDICAZIONI OPERATIVE

Le imprese interessate dovranno prendere contatto con le loro banche di riferimento tramite i gestori per verificare la praticabilità delle misure e dar loro modo di istruire una proposta di finanziamento da presentare ai loro organi deliberanti ed al Fondo Centrale di Garanzia.

Si consiglia al riguardo, di dotarsi preventivamente dei seguenti documenti e informazioni:

- bilancio al 31/12/2019, ancorché provvisorio. Il bilancio è essenziale per rilevare il valore del fatturato e della situazione aziendale ante emergenza Covid19;
- analisi del fabbisogno finanziario necessario e sostenibile per superare la crisi in atto, le finalità, i tempi di restituzione, specificando i valori relativi al calo del fatturato, alla dinamica degli insoluti e raffrontando i primi trimestri del 2019 e del 2020 prevedendo altresì gli effetti per il 2° semestre;
- per le operazioni che prevedono la **Garanzia diretta o riassicurazione del 100% del Fondo Centrale fino a € 25.000** le aziende devono compilare il **modello 4 bis** in allegato e inviarlo alla banca finanziatrice;
- per le operazioni che prevedono la **Garanzia diretta del 90% del Fondo Centrale o la riassicurazione del 100%** le aziende devono compilare il **modello 4 garanzia diretta** da inviare alla banca finanziatrice o il **modello 4 riassicurazione** da inviare al Confidi.

Ricordiamo infine che nelle misure non è previsto alcun automatismo nella concessione dei finanziamenti. Le banche, anche in forma semplificata, dovranno istruire le pratiche seguendo i criteri imposti dalla vigilanza bancaria.

Ferma restando la volontà delle banche stesse di collaborare con le imprese per trovare soluzioni rapide ed efficaci, potrebbero verificarsi problemi e rallentamenti nei percorsi.

Per questo motivo invitiamo le aziende che dovessero riscontrare difficoltà ad interpellare i nostri uffici.

Riferimenti:

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino

Tel. 075 5820230 - Cell. 335 7175365 – Email: castagnino@confindustria.umbria.it

Valentina Vignaroli

Tel. 075 5820209 - Cell. 338 6493886 – Email: vignaroli@confindustria.umbria.it

Paola Roscini

Tel. 075 5820220 - Cell. 329 9261061 – Email: roscini@confindustria.umbria.it